

All. "A"

**"Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori"**

L'anno 2012 il giorno 18 del mese di luglio presso la sede della Presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo, 10, Firenze,

Tra

Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

E

La rappresentanza regionale delle professioni firmatarie in calce

**Premesso che**

- il Parlamento europeo con la risoluzione del 6 luglio 2010 (Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti) invita gli stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei giovani da parte di datori di lavoro che sembrano utilizzare il tirocinio e l'apprendistato per sostituire l'impiego regolare, ed esorta gli stessi stati membri ad elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico.


- con Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011, il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2015, di cui il PIS Giovanisì costituisce contenuto specifico;

- la Regione Toscana, nell'ambito del Progetto Giovanisì, intende ovviare all'uso distorto dei tirocini formativi e di orientamento al fine di garantire i diritti dei giovani beneficiari e l'erogazione di un importo forfetario a titolo di rimborso spese;

- la Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 ha modificato la Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 ("Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") introducendo in particolare l'art. 17 sexies, che prevede che la Regione:

- può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante;

- può altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni;



- con deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 20/02/2012 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e gli ordini professionali firmatari del presente Accordo con il quale la Regione si impegnava a valutare l'adozione di un provvedimento finalizzato all'erogazione di contributi a parziale copertura dell'importo erogato al tirocinante;

- che il suddetto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 21/2/2012.




**Tutto ciò premesso**  
**Le parti concordano quanto segue:**

- 1) la Regione si impegna a erogare un contributo a parziale copertura dell'indennità corrisposta ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 73/2008, dai soggetti privati e dagli enti pubblici ospitanti per lo svolgimento dei tirocini obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni;
- 2) il contributo di cui al punto 1) sarà erogato qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - a. il professionista, il soggetto privato e l'ente pubblico ospitante sono tenuti ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;
  - b. al tirocinante è corrisposta un'indennità da parte del professionista, del soggetto privato e dell'ente pubblico ospitanti;
  - c. il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso professionista, soggetto privato o ente pubblico;
  - d. il professionista, il soggetto privato e l'ente pubblico ospitanti devono essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - e. il professionista, il soggetto privato e l'ente pubblico ospitanti devono essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
  - f. il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio;
  - g. il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il professionista, soggetto privato e ente pubblico presso cui è ospitato;

Inoltre:


- h. è consentita l'attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato;
- i. il tutore presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutore è il titolare dell'attività; nel caso di ente pubblico il tutore è il dirigente o il funzionario individuato dall'ente stesso;

- 3) il contributo verrà erogato a partire dal settimo mese di tirocinio per un massimo di 12 mesi e a condizione che al tirocinante sia corrisposta un'indennità di almeno 500,00 Euro mensili lordi;



- 4) il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà così articolato:
- a. € 300,00 mensili, per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 32 anni;
  - b. € 500,00 mensili, per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991;
- 5) la Regione si impegna a erogare inoltre un contributo a parziale copertura dell'indennità corrisposta dai professionisti delle professioni ordinistiche ai soggetti che svolgono tirocini curriculari:
- a. dell'ultimo anno della laurea triennale;
  - b. del primo o del secondo anno della laurea specialistica;
  - c. durante il corso di specializzazione post lauream.
- Con successivo provvedimento saranno definite la misura e le modalità di erogazione del contributo;
- 6) la Regione si impegna con successivo atto alla realizzazione di interventi riguardanti la formazione dei tutori dei tirocinanti;
- 7) gli Ordini e i Collegi firmatari si impegnano a diffondere e a supportare lo sviluppo dei tirocini di cui al presente Accordo e a collaborare in modo costante con la Regione Toscana per le attività che conseguono alla sua attuazione.

Regione Toscana



Denominazione Ordine/Collegio

Firma

CONFERENZA ORAINI DOTT. COMM. TOSCANA


DELEGAZIONE REGIONALE  
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLGIST


ORCine Form ordini Regione  
COORD. REG PERITI AGRARI  
TOSCANA

COLLEGIO DEI GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI (FONDAZIONE)  
FEDERAZIONE INTERCOLLEGALE  
REGIONALE TOSCANA PERITI  
IND. E PERITI IND. E LAUREATI

ORDINE AVITI MASSA MARINA

UNIONE DISABETIVACR DEGLI  
ORDINI TORRANSI DELLA TOSCANA
















CONSULTA DEI CONSIGGI  
PROVINCIALI ORDINE  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

*[Signature]*


*[Signature]*